

Capitolo XXXII

Le cooperative di dati tra persona e mercato: casi di studio

*Marina Federico-Beniamino Parenzo**

Abstract: This paper explores the relevance and potential of *data cooperatives*, as provided for by Regulation EU 2022/868 (the so-called *Data Governance Act*). Specifically, it formulates two main case studies where data cooperatives, as data intermediaries, could play a pivotal role in empowering data subjects and enhancing their collective self-determination. The first analysis is devoted to the case of health data, the second one to the right of data portability. Overall, this article aims to suggest data cooperatives as a playground for realizing a new “digital mutualism”, promoting a more democratic and participatory model for data governance.

Sommario: 1. Introduzione: dal GDPR al DGA; ovvero, dalla protezione alla condivisione dei dati personali attraverso i «servizi di intermediazione dei dati». – 2. La circolazione dei dati sanitari tra “altruismo dei dati” e cooperative di dati. – 3. Cooperative di dati e mercato: l’esercizio del diritto alla portabilità delle informazioni personali. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione: dal GDPR al DGA; ovvero, dalla protezione alla condivisione dei dati personali attraverso i «servizi di intermediazione dei dati».

Il Regolamento UE n. 2022/868 (c.d. *Data Governance Act*; in seguito, “DGA”) ha segnato, nel panorama eurounitario di regolamentazione della c.d. *digital economy*, un deciso cambio di paradigma rispetto al GDPR¹. Più precisamente, tale mutamento può sinteticamente descriversi nei termini di un passaggio da un siste-

* I paragrafi 1 e 2 sono da attribuire a Beniamino Parenzo, i paragrafi 3 e 4 a Marina Federico.

¹ Anche L. PETRONE, *Il mercato digitale europeo e le cooperative di dati*, in *Contratto e impresa*, 2023, 3, p. 803, rileva che il DGA «semberebbe porsi, almeno nelle intenzioni, in rapporto di discontinuità rispetto al panorama legislativo europeo in materia di protezione dati».

ma di *protezione* ad un quadro normativo per la *condivisione* dei dati personali.

Invero, già nel sistema del GDPR, come noto, la prospettiva non è affatto quella di una tutela “assolutistica” del dato personale (cfr. considerando 4, GDPR), “schermato” da qualsivoglia forma di interferenza esterna. Tutt’al contrario, *fin dal GDPR* (e, prima ancora, *fin dalla Direttiva 95/46/CE*), la protezione dei dati personali, lungi dal risolversi nella garanzia di una “chiusura” nella sfera del soggetto interessato, è chiamata a conciliarsi, ad essere posta in bilanciato contemperamento, con istanze del mercato che invece ne esigono la circolazione, istanze di fronte alle quali quella esigenza di protezione si esprime nella garanzia in capo all’interessato di un controllo sulla circolazione medesima, non nella inibizione di essa²: protezione e circolazione dei dati personali si svolgono, dunque, nell’impianto regolamentare, in un reciproco rapporto che è costruito all’insegna di un generale principio per cui la prima *non nega*, bensì *conforma* la seconda.

Se è, allora, senz’altro vero che la disciplina approntata dal GDPR si erge sulle fondamenta di un quadro assiologico che vede la garanzia di un «elevato livello di protezione dei dati personali» come valore co-essenziale all’esigenza di facilitare «ancora di più la [loro] libera circolazione» (cfr. considerando 6, GDPR), ebbene la disciplina predisposta dal DGA ne rappresenta una tanto “accelerata evoluzione” da potersi descrivere, come si diceva, nei termini di un vero e proprio mutamento di paradigma: da una protezione conformativa della circolazione, il focus del regolatore eurounionale si rivolge ora alla definizione di un quadro di *governance* per il *riutilizzo* e la *condivisione* dei dati (non solo) personali; là dove il GDPR guarda al rapporto tra titolare e interessato, l’uno portatore di un qualificato interesse a trattare i dati personali dell’altro, l’altro tutelato nell’interesse ad un controllo sul trattamento svolto dal primo, il DGA supera i confini di tale rapporto e apre il regolatorio angolo visuale alla *ulteriore* messa in circolo dei dati. Disciplinati dal GDPR gli obblighi che conformano l’attività di trattamento svolta dal titolare e i diritti che nei confronti di questo vanta l’interessato, il DGA trascende tale “individuale spazio”, lo spazio di tale “relazione” tra i soggetti protagonisti del trattamento, per volgere invece il proprio sguardo ordinatore ai (nuovi) soggetti protagonisti del riutilizzo e della condivisione dei dati personali.

Ancora, se nell’ambito del GDPR la prospettiva è quella del rapporto “interessato-titolare del trattamento”, la prospettiva del DGA e, in particolare, della disciplina che qui specialmente interessa sui servizi di intermediazione, è invece quella del *rapporto trilatero* che vede un soggetto (il quale, peraltro, non per forza coincide con l’“interessato” ai sensi del GDPR, potendo altresì qualificarsi come un “titolare dei dati”³) condividere dati, a titolo gratuito o a titolo oneroso (cfr. art. 2, n. 10,

² Emblematico in questo senso l’art. 1, par. 3, GDPR, ai sensi del quale «la libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali».

³ Il quale per definizione non coincide con l’interessato, qualificandosi come tale, ai sensi dell’art. 2, n. 8, DGA, «una persona giuridica, compresi gli enti pubblici e le organizzazioni internazionali, o una

DGA)⁴, con soggetti terzi (i cc.dd. “utenti dei dati”⁵) attraverso un “mediatore”, il fornitore di “servizi di intermediazione dei dati”⁶, che, analogamente al servizio svolto dalla tradizionale figura codicistica di cui all’art. 1754 ss. c.c., mette il primo in relazione con i secondi.

Tre sono, segnatamente, le tipologie di servizi di intermediazione assoggettati alla disciplina predisposta dal DGA (la quale disciplina, in estrema sintesi, consiste: *i*) in un obbligo di notifica alla competente autorità nazionale prima dell’inizio dell’attività – cfr. artt. 11 e 13, DGA; *ii*) nell’obbligo di rispetto delle condizioni previste dall’art. 12 DGA – la cui *ratio* può in definitiva individuarsi nella volontà di «garantire il ruolo neutrale degli intermediari rispetto ai dati scambiati»⁷; *iii*) nella previsione, ai sensi dell’art. 14 DGA, di un potere in capo alla competente autorità nazionale di monitoraggio e controllo della conformità dei servizi di intermediazione a quelle condizioni medesime): «a) servizi di intermediazione tra i titolari

persona fisica *che non è l’interessato* rispetto agli specifici dati in questione e che, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale applicabile, ha il diritto di concedere l’accesso a determinati dati personali». Preoccupata perplessità esprime, peraltro, F. BRAVO, *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2021, 1, p. 203, rispetto a una simile qualificazione, rilevando come «fino ad ora l’UE aveva sempre rifiutato di introdurre il concetto di “titolarità” direttamente riferita ai dati: non era considerato “titolare dei dati” né il soggetto a cui si riferisce il dato personale, indicato come “interessato al trattamento di dati personali” [...], né il soggetto che predispone il trattamento dei dati personali per finalità legittime dal medesimo stabilite, indicato come “titolare del trattamento dei dati”. Mai fino ad ora s’è voluto riferire il concetto di “titolarità” direttamente al dato (e non al trattamento) e ciò denota un cambio di paradigma che rischia di essere un preludio all’introduzione, per via normativa, di una reificazione dei dati personali» (enfasi nel testo).

⁴ Si coglie l’occasione per rilevare qui, in nota: alla luce della espressa possibilità di una condivisione onerosa dei dati personali, sono inesorabilmente destinate a cadere anche le ultime resistenze della dottrina più tradizionale a negarne (come attributi della persona, oggetto di un diritto fondamentale) la natura (altresi) patrimoniale e, quindi, la possibilità di una circolazione attraverso lo strumento del contratto. Nell’amplessima letteratura sul punto, si rinvia, su tutti, al contributo monografico di V. RICCIUTO, *L’equivoco della privacy. Persona vs dato personale*, Napoli, 2022.

⁵ Utente dei dati qualificandosi, ai sensi dell’art. 2, n. 9, DGA, «una persona fisica o giuridica che ha accesso legittimo a determinati dati personali o non personali e che ha diritto, anche a norma del regolamento (UE) 2016/679 in caso di dati personali, a utilizzare tali dati a fini commerciali o non commerciali»; peraltro, come pure rileva F. BRAVO, *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, cit., p. 240, «se usassimo il lessico del GDPR [...] l’“utente dei dati” personali altri non è che il titolare del trattamento».

⁶ Definito dall’art. 2, n. 11, DGA, appunto, «un servizio che mira a instaurare, attraverso strumenti tecnici, giuridici o di altro tipo, rapporti commerciali ai fini della condivisione dei dati tra un numero indeterminato di interessati e di titolari dei dati, da un lato, e gli utenti dei dati, dall’altro». La letteratura che si è ad oggi occupata dei cc.dd. “intermediari dei dati” non è amplessima: si vedano, in particolare, oltre ai contributi già sopra citati, anche D. POLETTI, *Gli intermediari dei dati*, in *European Journal of Privacy Law and Technologies*, 2022, 1, pp. 45-56; G. RESTA, *La regolazione digitale nell’Unione europea – pubblico, privato, collettivo nel sistema europeo di governo dei dati*, in G. RESTA-V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Governance of/through big data*, Roma, 2023, p. 614 ss. e F. BRAVO, *Le cooperative di dati*, in *Contratto e impresa*, 2023, 3, p. 757 ss.

⁷ D. POLETTI, *Gli intermediari dei dati*, cit., p. 51.

dei dati e i potenziali utenti dei dati [...]; b) servizi di intermediazione tra interessati che intendono mettere a disposizione i propri dati personali o persone fisiche che intendono mettere a disposizione dati non personali e potenziali utenti dei dati, compresa la messa a disposizione di mezzi tecnici o di altro tipo per consentire tali servizi, permettendo in particolare l'esercizio dei diritti degli interessati di cui al regolamento (UE) 2016/679; c) servizi di cooperative di dati» (cfr. art. 10 DGA).

L'attenzione sarà focalizzata specialmente sul terzo tipo di servizi di intermediazione. Più in particolare, attraverso l'analisi di due esemplificativamente paradigmatici “casi di studio”, rispettivamente in tema di circolazione dei dati sanitari e di diritto alla portabilità, si cercherà di mettere in rilievo come il servizio in parola, attuando un modello di «*governance* duale»⁸ sui dati personali capace di affiancare al controllo individuale garantito dal GDPR una “struttura” che ne promuove la più efficiente gestione “collettiva”, possa costituire un modello ottimale di *empowerment* dell'interessato, preferibile per ciò non solo all'altra tipologia di servizio di intermediazione tra interessati e utenti dei dati di cui all'art. 10, lett. b), DGA, ma altresì a quell'“alternativo” modello di circolazione pure disciplinato nell'ambito dello stesso Regolamento che è il c.d. «altruismo dei dati».

2. La circolazione dei dati sanitari tra “altruismo dei dati” e cooperative di dati.

I dati sanitari⁹ costituiscono senz'altro una “particolare” categoria di dati personali. Ciò si ritiene di poter affermare non solo in luce del fatto che così essi sono formalmente qualificati sul piano normativo ai sensi dell'art. 9, GDPR (da cui consegue l'applicazione del peculiare regime appunto previsto per il «trattamento di categorie *particolari* di dati personali») ¹⁰, ma anche in virtù della evidentemente accentuata fattuale “tensione intrinseca” che essi esprimono (più di altre “categorie di dati”) tra “esigenze di chiusura ed esigenze di apertura”, ovvero tra l'interesse, dall'un lato, della persona cui si riferiscono a mantenere riservate le “sensibili” informazioni da essi inferibili e l'interesse, dall'altro lato, latamente “sociale” al più ampio utilizzo (e ri-utilizzo) dei medesimi per finalità di ricerca ¹¹.

⁸ Cfr. F. BRAVO, *Le cooperative di dati*, cit., pp. 762 e 785.

⁹ O, più precisamente, secondo la locuzione di cui all'art. 2, n. 15, GDPR, «dati relativi alla salute», ovvero «i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute».

¹⁰ Cfr., tra gli altri, i lavori monografici di M. CIANCIMINO, *Protezione e controllo dei dati in ambito sanitario e intelligenza artificiale*, Napoli, 2020 e di P. AURUCCI, *Il trattamento dei dati personali nella ricerca biomedica. Problematiche etico-giuridiche*, Napoli, 2022, p. 129 ss., nonché i contributi del volume collettaneo a cura di A. THIENE-S. CORSO (a cura di), *La protezione dei dati sanitari. Privacy e innovazione tecnologica tra salute pubblica e diritto alla riservatezza*, Napoli, 2023.

¹¹ Sul trattamento di dati personali per finalità di ricerca scientifica, cfr., tra gli altri, A. BERNES,

Ora, non volendo essere questa la sede per una puntuale ricostruzione del bilanciamento realizzato dallo stesso GDPR (e dal legislatore nazionale, in attuazione del rinvio operato dall'art. 9, par. 4, GDPR) tra tali (potenzialmente) conflittuali esigenze, ma volendo qui piuttosto diversamente concentrare l'attenzione sul già richiamato versante del sistema normativo di circolazione approntato dal DGA¹², si cercherà immediatamente di mettere in evidenza come, rispetto alle due "modalità" da quest'ultimo previste per la volontaria, consensuale, condivisione dei dati personali, ovvero l'altruismo dei dati e il servizio di intermediazione dei dati (in particolare, *sub specie* cooperativa di dati), là dove il primo risulti più tendente a favorire quella "socialmente funzionale" apertura di cui si è appena sopra detto, il secondo sia invece più marcatamente rivolto ad un maggiore ed effettivo *empowerment* dell'interessato.

Definito l'«altruismo dei dati» dall'art. 2, n. 16, DGA, come «la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano, [...], senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per mettere a disposizione i propri dati, per obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile, quali l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità, l'agevolazione dell'elaborazione, della produzione e della divulgazione di statistiche ufficiali, il miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, l'elaborazione delle politiche pubbliche o la ricerca scientifica nell'interesse generale», esso parrebbe costituire la modalità, per così dire, "naturale", "fisiologica", di condivisione dei dati sanitari: una solidale "donazione" di dati "sensibili" per contribuire alla realizzazione di obiettivi di interesse generale quali, tra gli altri, l'assistenza sanitaria e la ricerca scientifica.

La disciplina di dettaglio presenta, nei suoi snodi essenziali, struttura analoga a quella sopra succintamente riportata con riferimento ai servizi di intermediazione: *i*) in luogo della (mera) notifica all'autorità competente, è sancito per gli enti che intendano svolgere attività di altruismo dei dati un onere di registrazione presso il «registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute» (cfr. artt. 17 ss. DGA), subordinata all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 18 DGA (tra cui, si richiede che l'organizzazione in parola sia una persona giuridica senza scopo di lucro); *ii*) l'attività svolta deve essere informata ad una serie di obblighi di trasparenza, che si concretano nella tenuta di registri e nell'invio di una relazione annuale all'autorità competente sulle attività svolte (cfr. art. 20 DGA), nonché ad una serie di obblighi specifici nei confronti dell'interessato (cfr. art. 21 DGA), sui quali si tornerà subito un poco più puntualmente; *iii*) è previsto da parte di un'autorità competente il monitoraggio e controllo della conformità alle

La protezione dei dati personali nell'attività di ricerca scientifica, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2020, 1, pp. 175-205.

¹²Non mancando, peraltro, di segnalare, seppur in nota, la centralità che sul punto sarà destinata ad avere, se dovesse vedere la luce, la proposta di Regolamento sullo Spazio Europeo dei Dati Sanitari emanata dalla Commissione il 3 maggio 2022.

prescrizioni stabilite dal DGA medesimo (cfr. art. 24 DGA).

Che il modello circolatorio in parola sia, come poco sopra accennato, più “sbilanciato” a favorire una maggiore condivisione dei dati rispetto a uno “stretto controllo” su di essi da parte dell’interessato, con una conseguente accentuata “attenzione” ai terzi utenti che non a quest’ultimo (il che, peraltro, risulta affatto incoerente, ed anzi in linea, con il *carattere solidale* della condivisione stessa),¹³ emerge con tutta evidenza dalla menzionata disposizione di cui all’art. 21 DGA.

In primo luogo, indicativa è, infatti, la previsione secondo la quale l’organizzazione per l’altruismo dei dati «fornisce strumenti per ottenere il consenso degli interessati» (art. 21, par. 3, DGA): sancito un generale divieto di ricorso «a pratiche commerciali ingannevoli per sollecitare la fornitura di dati» (art. 21, par. 2, DGA), l’organizzazione per l’altruismo dei dati si pone *ex latere* utente dei dati quale (“meno che neutro”) intermediario, risultando la sua attività, tra l’altro, volta ad «agevola[re] il trattamento dei dati da parte dei terzi», dovendo essa, appunto, adoperarsi per fornire a questi “gli strumenti” per ottenere il consenso degli interessati (v. art. 21, par. 6, DGA).

Altresì emblematica, in secondo luogo, la previsione che pone in capo all’organizzazione per l’altruismo dei dati l’obbligo «di informare in maniera chiara e facilmente comprensibile gli interessati o i titolari dei dati, prima di qualsiasi trattamento dei loro dati, in merito [...] agli obiettivi di interesse generale e, *se opportuno*, alla finalità determinata, esplicita e legittima per cui i dati devono essere trattati, e per i quali acconsentono al trattamento dei loro dati da parte di un utente dei dati» (così l’art. 21, par. 1, lett. a), DGA): salva la necessità di una più ampia riflessione in merito alla compatibilità di tale disposizione con le norme di cui all’art. 5, par. 1, lett. b), GDPR e all’art. 13, par. 1, lett. c), GDPR (ai sensi delle quali, si rammenta, l’interessato deve essere invece puntualmente informato delle esplicite, determinate e legittime finalità del trattamento), l’obbligo informativo sancito dalla disposizione in esame parrebbe, *nel suo contenuto minimo*, limitarsi ai soli “obiettivi di interesse generale” per i quali i dati vengono condivisi, riguardando solo *eventualmente*, «*se opportuno*», anche le specifiche finalità del trattamento. In via volutamente provocatoria, potrebbe azzardarsi ad affermare che, nella misura in cui le finalità del trattamento possano non esser rese note all’interessato (ammesso che così possa effetti-

¹³ Se, come autorevolmente ed efficacemente affermato, nella sua eterogenea multiformità, «solidarietà evoca il sentimento altruistico della *pietà* per coloro che si trovano in una situazione peggiore dovuta a povertà, malattie, anzianità e allo status in genere; solidarietà è sinonimo di generosità e di aiuto economico, di *carità* per coloro che soffrono e sono nell’indigenza; la solidarietà è un sentimento di cameratismo e di *colleganza*, nei gruppi, nelle associazioni, nelle confraternite e nelle categorie economiche; la solidarietà è *vincolo* di classe; solidarietà significa *cooperazione* all’interno dei gruppi, tra lavoratori e datori di lavoro, e sul piano internazionale tra gli Stati; la solidarietà è *alleanza* tra le generazioni; la solidarietà è *cobelligeranza* e *sostegno* economico e militare tra Stati» (così G. ALPA, *Solidarietà. Un principio normativo*, Bologna, 2022, p. 55, enfasi nel testo); ebbene, i tratti in essenza identificativi del concetto possono essere, forse, rinvenuti nella *consapevole appartenenza a una comunità* e nella conseguente “*tensione*” *altruistica verso i terzi* che di quella stessa (più o meno ampia) comunità fanno parte, nonché nel *disinteressato slancio* ad adoperarsi per la realizzazione dell’interesse altrui.

vamente essere, attesa la rilevata difficile compatibilità con le richiamate disposizioni del GDPR), la solidale condivisione nella cornice dell'altruismo dei dati potrebbe risolversi in una sorta di "delega in bianco" al trattamento.

Infine, in terzo luogo, pure indicativo è il fatto che, se dall'un lato l'art. 21, par. 3, DGA, sancisce l'obbligo per l'organizzazione per l'altruismo dei dati di fornire «strumenti per l'agevole revoca» del consenso, null'altro viene, d'altra parte previsto: nessun accenno, in particolare, viene fatto all'esercizio dei diritti attribuiti all'interessato dal GDPR e, quindi, ad un obbligo in capo all'organizzazione per l'altruismo dei dati di approntare gli strumenti utili per agevolarne l'esercizio.

Affatto differente risulta il modello approntato dalla disciplina sui servizi di intermediazione e, in particolare, sulle cooperative di dati.

Là dove, in via generale, *per tutti* i servizi di intermediazione «che offrono servizi agli interessati», è fatto espresso obbligo al fornitore del servizio medesimo di agire «nell'interesse superiore di questi ultimi nel *facilitare l'esercizio dei loro diritti*, in particolare informandoli e, se opportuno, fornendo loro consulenza in maniera concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile sugli utilizzi previsti dei dati da parte degli utenti dei dati e sui termini e le condizioni standard cui sono subordinati tali utilizzi, prima che gli interessati diano il loro consenso» (cfr. art. 12, lett. m), DGA); per quanto riguarda in via particolare le cooperative di dati, queste appaiono «per vocazione»¹⁴ i servizi che meglio di ogni altro riescono a declinare, nella propria struttura "partecipata", il perseguimento di quel "superiore interesse" degli interessati¹⁵.

Come, infatti, può ricavarsi dalla definizione consegnata dall'art. 2, n. 15, DGA: *i)* le cooperative di dati costituiscono «strutture organizzative» (non meglio definite sul piano della loro natura giuridica – volutamente, peraltro, deve ritenersi, per favorire una maggiore "elasticità applicativa" all'istituto) *di cui fanno parte gli stessi interessati*; *ii)* e che hanno «come obiettivi principali quelli di aiutare i propri membri nell'esercizio dei loro diritti in relazione a determinati dati, anche per quanto riguarda il compiere scelte informate prima di acconsentire al trattamento dei dati, di procedere a uno scambio di opinioni sulle finalità e sulle condizioni del trattamento dei dati che rappresenterebbero al meglio gli interessi dei propri membri in relazione ai loro dati, o di negoziare i termini e le condizioni per il trattamento dei dati per conto dei membri [...] prima che essi diano il loro consenso al trattamento dei dati personali».

Si tratta, in altri termini, di un servizio di intermediazione decisamente *sui generis* rispetto alle altre due tipologie di servizi previste dall'art. 10 DGA; un servizio che, affatto "neutro" nella sua stessa struttura costitutiva, ed anzi istituzionalmente "di parte", ha come proprio oggetto sociale precisamente quello – tipico di qualsiasi "organizzazione associativa" (volendo usare una formula tanto generica quanto

¹⁴ F. BRAVO, *Le cooperative di dati*, cit., p. 784.

¹⁵ «la cooperativa, strutturalmente, prevede un'operatività di impresa nell'interesse dei propri soci e una struttura democratica volta a favorire la discussione, il confronto e l'adozione delle decisioni da parte dei soci»; così F. BRAVO, *Le cooperative di dati*, cit., p. 783.

quella utilizzata dal legislatore europeo) a finalità mutualistica – di «aiutare i propri membri» nel compiere delle informate e consapevoli scelte rispetto alla circolazione dei propri dati personali e (per l'ipotesi di una circolazione a titolo oneroso) nella negoziazione con i terzi di migliori condizioni contrattuali. Senz'altro possibile, poi, deve altresì ritenersi la possibilità per l'interessato di delegare alla cooperativa di dati l'esercizio, *nel suo migliore interesse*, e comunque sempre nel dialettico e partecipato confronto attraverso il quale tipicamente si svolge la formazione della volontà collettiva dell'ente, i diritti che gli sono individualmente attribuiti dal GDPR, così come, tra l'altro, inferibile dalle vicende che hanno interessato la stesura del considerando 31, DGA, il quale, nella sua versione finale, non presenta più una specifica preclusione in tal senso¹⁶.

Bene può, allora, senza retorica alcuna, farsi ricorso ad un alquanto scontato e tuttavia, in questo caso, indubbiamente centrato *slogan*: nella cooperativa di dati, *“l'unione fa la forza”*.

Là dove, in altre parole ancora, infatti, nel caso dell'altruismo dei dati la condizione dell'interessato (al netto di quanto sopra riferito) non è invero differente da quella, per così dire, “standard”, che gli è consegnata dal GDPR, per cui, pur titolare di una serie di diritti che vorrebbero garantirgli il controllo sulla circolazione dei suoi dati, l'effettività di quel medesimo controllo rischia di essere fattualmente compromessa dalle difficoltà che egli può incontrare nel loro esercizio¹⁷; diversamente, nel caso della cooperativa di dati, precisamente il fatto che la messa in circolazione ed il successivo controllo si svolgano per il tramite di una “struttura collettiva” che, nel dialettico confronto sociale, lo aiuta a comprendere finalità e condizioni del trattamento e che *per lui, nel suo migliore interesse*, negozia con i terzi i termini del trattamento ed esercita i diritti che gli garantiscono quel controllo, l'interessato è messo nelle effettive condizioni di fattualmente essere consapevole parte attiva dei processi che interessano la circolazione dei suoi dati.

Ancora e in sintesi, là dove l'interessato è, nel sistema del GDPR – applicabile ai meccanismi circolatori dell'altruismo dei dati – in definitiva “solo” nel momento in cui acconsente a un trattamento come in quello successivo in cui vuole esercitare i diritti che gli dovrebbero garantire un controllo sulla circolazione, nel sistema

¹⁶ Cfr. F. BRAVO, *Le cooperative di dati*, cit., p. 791 ss., il quale ben rileva come, peraltro, una simile preclusione si sarebbe posta in distonia con le indicazioni ricavabili dal generale sistema regolatorio della circolazione dei dati personali, che invero una simile possibilità di delega non pare affatto vietare.

¹⁷ Bene spiega A. BERNES, *Enhancing Transparency of Data Processing and Data Subject's Rights Through Technical Tools: The PIMS and PDS Solution*, in R. SENIGAGLIA-C. IRTI-A. BERNES (eds.), *Privacy and Data Protection in Software Services*, Singapore, 2022, pp. 199-200, «*even if data subject's rights have been boosted under the GDPR, the requests of access to data, to obtain copies, and to erase certain information (if they are aware of it), which are submitted to the data controllers, still remain slow and cumbersome. Individuals are less convinced to act, since sending just a single email seems, paradoxically, detrimental. What is missing here is not the development, but rather the rapid adoption of technical tools, which could permit, in a simple and clear manner, to increase user awareness over data flow across the digital world*».

cooperativo egli trova rinnovata forza appunto nella struttura collettiva, *per il cui tramite* riesce a farsi effettivo interlocutore di processi circolatori diversamente destinati a rimanergli opachi ed “estranei”.

Tutto questo, naturalmente, senza mai perdere la possibilità di individualmente determinarsi rispetto al trattamento e individualmente esercitare i propri diritti, la dimensione collettiva mai risolvendosi in una negazione o “sopraffazione” di quella individuale, ma anzi al contrario costituendone “amplificazione”, “potenziamento”.

In conclusione, per quanto specialmente attiene alla circolazione di quella particolare categoria di dati costituita dai dati sanitari, se ad un intuitivo sguardo di primo acchito l’altruismo dei dati potrebbe apparire come il “naturale”, “fisiologico”, modello entro il quale inquadrare la circolazione, proprio in luce della loro stretta inerenza alla persona, della loro particolare, accentuata, “sensibilità”, diversamente, ad uno sguardo un poco più approfondito, il partecipato modello rappresentato dalla cooperativa di dati deve ritenersi, per le ragioni di cui si è detto, senz’altro preferibile.

3. Cooperative di dati e mercato: l’esercizio del diritto alla portabilità delle informazioni personali.

Tra le dichiarate finalità del *Data Governance Act* vi è quella di promuovere la libera concorrenza e l’accesso ai mercati digitali. L’atto normativo consente di cogliere in maniera evidente il legame tra la circolazione dei dati, personali e non, ed il funzionamento del nuovo modello di mercato *data driven*, basato soprattutto sulla fornitura di servizi digitali forniti a seguito della messa a disposizione dei dati personali dei consumatori (cfr. considerando 67; art. 3, par. 1, Dir. UE 2019/770). Già qualche anno prima del DGA, la Dir. UE 2019/770, parte del c.d. *New Deal for Consumers Package*¹⁸, ha reso normativamente evidente il valore patrimoniale dei dati personali, cristallizzando ciò che già emergeva dalla realtà fattuale, prevedendo espressamente l’applicazione dei rimedi contrattuali ai nuovi modelli di fornitura di servizi condizionati alla messa a disposizione del godimento dei dati da parte del consumatore¹⁹.

Il Regolamento UE 2022/868, però, non si limita a prendere atto delle caratteristiche della *data-driven economy* cercando di regolarla, ma si propone, in maniera più ambiziosa, di cambiarla. È forse questo l’elemento più pregevole del DGA. In altre

¹⁸ Su cui si rinvia a M. GROCHOWSKI, *European consumer law after the New Deal: a tryptich*, in *Yearbook of European Law*, 2020, 39, p. 389 ss.

¹⁹ Ci si riferisce alla Direttiva europea 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, su cui, *ex multis*, si rinvia a C. CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e circolazione di dati personali*, in *Giust. civ.*, 2019, 3, p. 510 ss.; A. ADDANTE, *La circolazione negoziale dei dati personali nei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali*, *ivi*, 2020, 4, pp. 889 ss.

parole, il DGA intende favorire la circolazione e il trattamento dei dati stessi, ma senza rinunciare alla tutela della dignità della persona e dei consumatori, in quanto interesse generale della società. Da un lato, quindi, la circolazione dei dati viene incentivata soprattutto poiché motore propulsivo dell'innovazione e del progresso, anche scientifico, per il bene comune; dall'altro, il DGA certifica il passaggio ad una *data sovereignty*, una sovranità sui dati, non più individuale, bensì collettiva²⁰.

Lo sguardo del legislatore non si sofferma esclusivamente sul mercato unico digitale (come nel *Digital Markets Act*) e sugli interessi dei consumatori, ma si estende anche al settore pubblico ed a tutti gli utenti della rete. Al tempo stesso, le disposizioni normative non si concentrano tanto e soltanto sul tipo di dati (personali e non) che vengono trattati, quanto piuttosto sulle loro modalità di impiego²¹.

Come è già stato evidenziato, le cooperative di dati, cui è dedicata la presente analisi, sono servizi di intermediazione di dati destinati ad avere un ruolo fondamentale nel sistema del “neomutualismo digitale” promosso dal DGA²². Il nuovo spazio europeo dei dati dovrebbe, idealmente, basarsi su una *governance* diffusa e partecipata, in grado di esaltare il valore collettivo dei dati, tenendo conto anche degli interessi delle generazioni future, e proprio le cooperative, insieme agli altri servizi di intermediazione dei dati, dovrebbero sostenere questo sistema²³.

Un modo per ottemperare a tale compito è quello di veicolare i “diritti degli interessati”²⁴. I diritti previsti al Capo III dal GDPR possono, infatti, essere apprezzati anche nella loro dimensione di gruppo, che ben si coglie quando un intermediario si fa portavoce della pluralità dei soggetti interessati e delle loro esigenze. D'altra parte, non è difficile immaginare un certo numero di interessati azionare in via collettiva il diritto all'oblio, all'accesso, alla cancellazione o alla rettifica delle informazioni, nonché quello di opporsi ad eventuali trattamenti automatizzati che li riguardano, e che incidano sui loro diritti fondamentali, attraverso tecniche di profilazione. Come sottolineato dalla Commissione europea, «le persone fisiche si avvalgono sempre più di tali diritti, tuttavia è necessario facilitarne l'esercizio e la

²⁰ E. BIETTI-A. EXTEBERRIA-M. MANNAN-J. WONG, *Data Cooperatives in Europe: A Legal and Empirical Investigation*, 2021, p. 9, disponibile su: https://cyber.harvard.edu/sites/default/files/2022-02/Data_Cooperatives_Europe-group2.pdf.

²¹ Alcuni Autori statunitensi si sono espressi, negli ultimi anni, a favore di un simile approccio; in particolare, si rinvia a D.J. SOLOVE, *Data Is What Data Does: Regulating Based on Harm and Risk Instead of Sensitive Data*, in *Northwestern Univ. Law Rev.*, 118, 2024, p. 1081 ss. Già di questo avviso, E. NISSENBAUM, *Privacy as Contextual Integrity*, in *Washington Law Rev.*, 2004, 79, p. 119 ss.

²² P. VENTURI-F. ZANDONAI, *Neomutualismo. Ridisegnare dal basso competitività e welfare*, Milano, 2022; LEGACOOP-FONDAZIONE PICO (a cura di), *Le cooperative e la sfida all'innovazione digitale: il neomutualismo in 10 tesi* [“Manifesto” sul neomutualismo digitale di Legacoop e Fondazione PICO].

²³ LEGACOOP-FONDAZIONE PICO (a cura di), *Le cooperative e la sfida all'innovazione digitale: il neomutualismo in 10 tesi*, cit., p. 4 ss.

²⁴ V. F. BRAVO, *Le cooperative di dati*, cit., p. 791 ss.

piena applicazione»²⁵ e, con la collaborazione dei c.d. *data intermediaries*, questa potrebbe, effettivamente, risultare più immediata.

Tra i diritti degli interessati, il diritto alla portabilità (art. 20 GDPR) è espressione evidente del valore anche patrimoniale delle informazioni personali. È ormai acclarato che non è tanto il singolo dato dell'individuo consumatore ad avere valore per le imprese; piuttosto, è l'insieme di dati relativi a più soggetti possibili che, aggregati ed analizzati dai *softwares* di *big data analytics*, consente di effettuare delle analisi predittive comportamentali e di mercato che permettono alle imprese di orientare la loro condotta per ricavare maggior profitto²⁶.

Tra i servizi di intermediazione, il DGA annovera all'art. 10, alla lett. b), i «servizi di intermediazione tra interessati che intendono mettere a disposizione i propri dati personali o persone fisiche che intendono mettere a disposizione dati non personali e potenziali utenti dei dati, compresa la messa a disposizione di mezzi tecnici o di altro tipo per consentire tali servizi, permettendo in particolare l'esercizio dei diritti degli interessati di cui al regolamento (UE) 2016/679» ed alla lett. c) le «cooperative di dati», di cui non vengono precisate funzioni e caratteristiche, ma che, come anticipato, tra le loro attività, comprendono quella di «negoziare le condizioni di uso dei dati» degli interessati²⁷. Rimane fermo che gli interessati non possono, in ogni caso, rinunciare ai loro diritti; pertanto, deve ritenersi preclusa agli intermediari la facoltà di effettuare rinunce o transazioni per loro conto, in assenza di un rapporto di mandato e di specifica delega.

Lo schema predisposto dal DGA sembra idealmente completare quanto previsto già all'art. 80 nel GDPR, dedicato alla rappresentanza degli interessati, che consente a determinati enti, dotati delle caratteristiche definite dalla legge, di rappresentare gli interessati, con o senza mandato, in sede giudiziale, esercitando per loro conto il diritto ad ottenere il risarcimento di un eventuale danno subito e di proporre un ricorso giurisdizionale²⁸.

²⁵ COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione al Parlamento Europeo e al Consiglio, COM(2020)264, *La protezione dei dati come pilastro dell'autonomia dei cittadini e dell'approccio dell'UE alla transizione digitale: due anni di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati*, p. 8 ss.

²⁶ Cfr. G. FERRARI-M. MAGGIOLINO, *GAFAM's power across markets: how should we deal with it?*, in G. RESTA-V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Governance of/through big data*, cit., p. 389 ss.

²⁷ Su cui si rinvia anche all'analisi effettuata dal gruppo di ricerca CiTiP della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Leuven, a cura di J. BALOUP-E. BAYAMLIOĞLU-A. BENMAYOR-C. DUCUING-L. DUTKIEWICZ-T. LALOVA-Y. MIADZVETSKAYA-B. PEETERS, *White paper on the Data Governance Act*, in *Working paper series*, 2021, p. 27 ss.

²⁸ Sull'art. 80 del GDPR, si rinvia a G. VERSACI, *Trattamenti illeciti dei dati personali e tutele collettive dei consumatori*, in A. PALMIERI-F. ALTAMURA (a cura di), *Class action e meccanismi di tutela collettiva. Le prospettive di sviluppo e le sfide della dimensione digitale*, Torino, 2023, p. 95 ss.; S. THOBANI, *Art. 80 Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali*, in *Commentario del Codice Civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle Persone, Leggi collegate*, V. BARBA-S. PAGLIANTINI (a cura di), II, Milano, 2019, p. 1202 ss. Si consenta altresì il rinvio a M. FEDERICO, *Rappresentanza degli interessati, diritti individuali e group data protection*, in *Persona e mercato*, 2023, 1, p. 676 ss.

Proprio l'art. 80 GDPR può essere un riferimento utile a comprendere se gli intermediari possano esercitare i diritti degli interessati esclusivamente previa delega, o anche in assenza di essa²⁹. Un'interpretazione sistematica della normativa europea sembra deporre a favore della seconda opzione³⁰; così anche un'interpretazione estensiva delle norme del solo DGA, che non fanno espresso riferimento alla delega da parte degli utenti dei dati, corroborando la possibilità di conferire agli intermediari una sorta di procura generale, nel momento in cui gli interessati si rivolgono a loro, associandovisi³¹.

Se ad una prima lettura i soggetti più adatti ad esercitare in via collettiva i diritti degli interessati e, per quel che a noi interessa, il diritto alla portabilità dei dati personali, sembrano essere soprattutto i servizi di intermediazione di cui alla lett. b) dell'art. 10³², anche le cooperative di dati, a ben guardare, potrebbero essere idonee a tal fine. In particolare, la possibilità di negoziare i termini di trattamento dei dati degli utenti e lo scopo mutualistico, tipico delle società cooperative, si prestano all'esercizio del diritto alla portabilità dei dati, che si trova al confine tra persona e mercato, e che ha importanti risvolti sulla libera concorrenza tra imprese³³.

Il diritto alla portabilità, previsto all'art. 20 GDPR, attribuisce all'interessato dal trattamento dei dati il diritto di ricevere «in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano», nonché il diritto di trasmettere tali dati ad altri soggetti, «senza impedimenti da parte del titolare del trattamento», nei casi in cui il trattamento sia basato sul consenso dell'interessato o necessario per l'esecuzione di un contratto, ed effettuato con mezzi automatizzati.

Il diritto alla portabilità può essere esercitato per tutelare interessi di tipo non patrimoniale (per esempio, se si desidera trasferire i propri dati da una struttura sanitaria all'altra) o dotati di spiccata connotazione economica (si pensi a chi intende trasferire i propri dati personali da un servizio all'altro perché sa che dal terzo titolare riceverà un servizio più vantaggioso, come nei *social media*, o addirittura un ritorno economico immediato). Si intende concentrare la nostra attenzione proprio su quest'ultima fattispecie, perché rispetto ad essa le cooperative di dati potrebbero assumere la funzione di veri e propri intermediari che, nel rapporto consumatori/interessati ed utenti dei dati, potrebbero aiutare gli interessati ad acquisire piena

²⁹ Si veda D. POLETTI, *Il controllo dell'interessato e la strategia europea sui dati*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2023, p. 373.

³⁰ Così G. RESTA, *Pubblico, privato, collettivo nel sistema europeo di governo dei dati*, cit., p. 625.

³¹ G. RESTA, *Pubblico, privato, collettivo nel sistema europeo di governo dei dati*, cit., p. 625.

³² *Id.*, *Pubblico, privato, collettivo nel sistema europeo di governo dei dati*, cit., p. 618; F. BRAVO, *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, cit., p. 216 ss.

³³ Sul diritto alla portabilità dei dati e la sua natura ambivalente si vedano, tra i molti, S. TROIANO, *Il diritto alla portabilità dei dati personali*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Milano, 2019, *passim*; G. SCORZA, *Il diritto alla portabilità tra privacy e regole del mercato*, in A. MANTELETO-D. POLETTI (a cura di), *Regolare la tecnologia: il reg. Ue 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna*, Pisa, 2018, p. 308.

consapevolezza dei propri diritti e sfruttare a pieno il valore delle informazioni che li riguardano³⁴.

Le potenzialità del diritto alla portabilità risultano esaltate anche dal *Digital Markets Act*, il Regolamento europeo 2022/1925, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale, rivolto ad incoraggiare una maggiore e migliore concorrenza tra imprese, e dal *Data Act*, il Regolamento europeo 2023/2854, recante norme armonizzate su accesso e utilizzo equo dei dati. Tali atti normativi intendono ridefinire le condizioni della concorrenza nel mercato digitale e consentire a nuovi modelli di *business*, basati sulla cooperazione, di prosperare, mediante agevolazioni all'accesso ai dati³⁵.

Secondo il GDPR, il trasferimento dei dati dovrebbe avvenire nella maniera più veloce ed immediata possibile, e l'interessato dovrebbe poter richiedere al titolare del trattamento di trasmettere i propri dati direttamente ad un terzo titolare (o ad un altro «utente dei dati», per adoperare la terminologia propria del DGA). Tuttavia, nella pratica, le grandi piattaforme non rendono sempre semplicissimo esercitare il diritto alla portabilità che, da un punto di vista tecnologico, richiede che i dati siano forniti attraverso una procedura non eccessivamente difficile ed in un formato interoperabile. Di conseguenza, le cooperative di dati potrebbero tentare, quando si rapportano con i titolari del trattamento, di richiedere delle migliori condizioni di esercizio del diritto alla portabilità, ed aumentare la consapevolezza degli interessati sul valore, anche economico, delle proprie informazioni personali.

D'altra parte, vi è già una società cooperativa la cui attività si avvicina a quella di un intermediario per la portabilità dei dati personali. Ci si riferisce a Polypoly, cooperativa con sede in Germania. Un'impresa che, invece, già svolge a tutti gli effetti il ruolo di intermediario per la portabilità dei dati personali, con sede in Italia, è Hoda s.r.l.; pur non essendo una società cooperativa, ma a responsabilità limitata, il suo servizio di trasferimento dei dati personali, Weople, sembra idoneo ad essere implementato anche attraverso un modello di *business* cooperativo.

L'obiettivo dichiarato di Polypoly è quello di «far recuperare ai titolari dei dati la sovranità sulle proprie informazioni personali». Da un punto di vista pratico, la cooperativa opera mediante un'applicazione, il polypod. Per la precisione, i dati degli individui che adoperano tecnologie di *internet of things* vengono archiviati mediante il polypod sul dispositivo di riferimento. Sta, a questo punto, ai cittadini, che hanno pieno accesso alle proprie informazioni digitali, scegliere come impiegarle; possono concederle in godimento a terzi o addirittura donarle. Se per il trasferimento delle

³⁴ E. BIETTI-A. EXTEBERRIA-M. MANNAN-J. WONG, *Data Cooperatives in Europe: A Legal and Empirical Investigation*, cit., p. 9 ss. ed A. FINK, *Data Cooperative*, in *Internet Policy Rev.*, 2024, 13, p. 4 («The data cooperative space in Europe is rich, dynamic and diverse. It is a space the flourishing of which should be prioritized by digital and non-digital policy-makers in Europe and European Member States»).

³⁵ E. BIETTI-A. EXTEBERRIA-M. MANNAN-J. WONG, *Data Cooperatives in Europe: A Legal and Empirical Investigation*, cit., p. 19.

informazioni personali viene corrisposto agli utenti un compenso da parte di soggetti terzi, alla cooperativa spetta una percentuale del ricavato, che viene impiegato per migliorare i propri servizi, conformemente allo statuto della società³⁶. Pertanto, a ben vedere, l'attività svolta da PolyPoly assomiglia molto a quella di un soggetto intermediario che aiuta gli interessati ad avvalersi dei diritti di accesso e di portabilità dei propri dati, garantiti dal Regolamento europeo n. 679 del 2016³⁷.

Un altro caso interessante riguarda la start-up Hoda s.r.l., cui si accennava, che recentemente è stata coinvolta in un procedimento dell'AGCM, nel caso *Google c. Hoda*. La Hoda s.r.l. è la società fondatrice di Weople, un'applicazione descritta dal suo ideatore come «una banca di dati». Weople, infatti, consente ai propri iscritti di individuare le modalità più redditizie per “investire” i propri dati³⁸. A tal fine, agisce in qualità di intermediaria, nell'ambito di un rapporto che potrebbe assimilarsi a quello di un mandato da parte dei sottoscrittori, richiedendo i loro dati alle piattaforme che li trattano, su loro richiesta, per poi individuare altri titolari del trattamento cui “cederli”, esercitando così, di fatto, in loro vece e per loro conto, il diritto alla portabilità³⁹.

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'AGCM, Hoda ha richiesto a Google di ricevere i dati personali dei suoi iscritti. Al rifiuto opposto dalla piattaforma, Hoda ha effettuato un ricorso all'AGCM, descrivendo il comportamento del motore di ricerca come anticoncorrenziale, nello specifico un abuso di posizione dominante, contrario all'art. 102 TFUE. L'AGCM ha quindi intrapreso un'istruttoria ex art. 14 della l. n. 287/90 sulla condotta di Google, culminata nell'ordine, rivolto alla piattaforma, di adottare le misure dalla stessa proposte per agevolare l'esercizio del diritto alla portabilità dei suoi utenti, rendendolo *effettivo*.

L'attività di Hoda ben si inquadra nell'ideale di mercato che il DGA vorrebbe creare; l'impresa, infatti, mediante la raccolta e l'aggregazione dei dati dei suoi sottoscrittori, intende proporsi come potere di mercato alternativo a quello delle grandi piattaforme, esercitato in maniera democratica e partecipata, rivolto all'aumento del benessere e dell'autodeterminazione dei singoli utenti.

E proprio per queste ragioni l'attività di Hoda, ascrivibile alla categoria dei c.d.

³⁶ Si rinvia alla descrizione dell'attività di PolyPoly presente online, al sito web: <https://www.eu-startups.com/directory/polypoly-2/>.

³⁷ Per altri modelli esistenti di cooperative che operano nel campo dei dati si rinvia a A. FINK, *Data Cooperative*, cit., p. 3 ss.

³⁸ Ci si riferisce al procedimento AGCM, A552, 31 luglio 2023, *Google/ostacoli alla portabilità dei dati*.

³⁹ Una descrizione più dettagliata del servizio offerto da Weople è presente in F. BRAVO, *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, cit., p. 215 ss. In un primo momento, anche il Garante della Privacy aveva attenzionato l'attività di Weople, chiedendo un parere di conformità al GDPR allo *European Data Protection Board*, richiesta poi ritirata; sulla vicenda, D. POLETTI, *Gli intermediari dei dati*, cit., p. 47 s. L'attività di Hoda è stata menzionata anche nell'analisi congiunta AGCM, AGCOM, GARANTE PRIVACY, *Indagine conoscitiva sui big data*, 2020, p. 99.

*infomediaries*⁴⁰, potrebbe, a noi pare, anche essere intrapresa da una cooperativa di dati, nell'ottica di valorizzare il ruolo di questi enti. Il vantaggio sarebbe non solo un mercato più libero, ma anche un *empowerment* maggiore degli interessati⁴¹.

Nel concreto, le cooperative potrebbero aiutare i titolari dei dati e gli interessati nei loro rapporti commerciali con gli utenti dei dati, assicurare condizioni vantaggiose per l'esercizio del diritto alla portabilità, rendendolo veramente *effettivo*, incrementando la fiducia dei consumatori nell'economia digitale, in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea⁴², ma anche svolgere attività di consulenza legale⁴³.

Per quanto riguarda l'individuazione degli enti che, concretamente, possono rientrare nel modello delle cooperative di dati, nel nostro ordinamento, oltre alle società cooperative che operano sul territorio, non è da escludersi che si possa trattare anche di enti del terzo settore o associativi che hanno i requisiti per intraprendere le azioni rappresentative di cui all'art. 80 del GDPR.

Chiaramente sono numerose le implicazioni ed i rischi che derivano dall'affidare un simile servizio ad un intermediario; dovrebbero, dunque, essere definite con precisione le misure di sicurezza da adottare a tutela dei dati, *ex art.* 32 GDPR⁴⁴, nonché predisposti, *by design*, gli strumenti adeguati a garantire l'adempimento alle regole di minimizzazione e limitazione del trattamento dei dati⁴⁵.

⁴⁰ «Gli «infomediari» sono imprese che si propongono – almeno formalmente – di agire in favore e per conto degli interessati, di cui acquisiscono i dati, al fine di ottenere, presso fornitori terzi, il pagamento di un prezzo, che viene trasferito agli stessi previa decurtazione di una quota, destinata a remunerare i servizi resi»; così F. BRAVO, *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, cit., p. 214. Per un inquadramento degli infomediari nel contesto nordamericano, si rinvia a J.H. HAGEL-J.F. RAYPORT, *The new infomediaries*, in *The McKinsey Quarterly*, Autumn 1997, 4, p. 54 ss.

⁴¹ F. BRAVO, *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, cit., p. 239.

⁴² Si rinvia alla storica comunicazione della Commissione europea *Plasmare il futuro digitale dell'Europa*, 2020, accessibile su: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europes-digital-future_it.

⁴³ L. PETRONE, *Il mercato digitale europeo e le cooperative di dati*, cit., p. 815. Per esempio, Federcoop Romagna già svolge attività di consulenza legale, come è possibile riscontrare dalla descrizione dei suoi servizi presente sul sito web e da uno sguardo allo statuto della società (v. <https://www.federcoopromagna.it/federcoop-chi-siamo/>).

⁴⁴ F. BRAVO, *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, cit., p. 233.

⁴⁵ F. BRAVO, *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, cit., p. 254. Inoltre, lo «sfruttamento» a fini commerciali dei dati personali non deve tradursi in un'erosione delle tutele degli interessati e, al contempo, occorre evitare il c.d. «sottoproletariato dei dati», ovvero una situazione in cui i soggetti meno abbienti sono spinti a cedere informazioni anche ad elevato tasso di sensibilità per ricavarne piccoli introiti, «con il rischio di svilimento dei diritti fondamentali della persona» (cfr. L. PETRONE, *Il mercato digitale europeo e le cooperative di dati*, cit., p. 806).

4. Considerazioni conclusive.

Il *Data Governance Act* si pone un obiettivo chiaro: incentivare la condivisione dei dati, nei settori pubblico e privato⁴⁶. A tal fine, definisce alcuni punti fondamentali nel “sistema”, ancora in fase di creazione e di definizione, del “diritto delle nuove tecnologie”. Tra tutti, la nozione di “dato”, che attenua la dicotomia tra dato personale e non personale sancita dal GDPR, e di “servizi di intermediazione dei dati”, prevalentemente enti no-profit, da cui sono espressamente escluse le grandi piattaforme digitali, incoraggiando, così, la creazione di un nuovo modello di mercato, più equo e trasparente.

Risultano d'estremo interesse le disposizioni che sembrano assimilare le cooperative di dati, nella misura in cui si qualificano come servizi di intermediazione che trattano dati personali, a dei “fiduciari informativi” (art. 12, lett. m)⁴⁷. Il DGA enuncia espressamente che i fornitori di servizi di intermediazione debbono agire «nell'interesse superiore degli interessati» e stabilisce in capo a questi degli obblighi definiti che, se violati, possono radicare una responsabilità in capo agli enti (quest'ultima, da coordinare con un'eventuale responsabilità da illecito trattamento dei dati)⁴⁸.

L'applicazione dei doveri fiduciari ai professionisti e fornitori di servizi digitali, tra cui gli intermediari, è stata proposta di recente anche da un'autorevole dottrina statunitense. Negli Stati Uniti manca, infatti, un panorama normativo unitario in materia di circolazione dei dati, intelligenza artificiale ed attività delle piattaforme. Da tempo, oltreoceano, i *data intermediaries* operano nella rete⁴⁹, e la teoria dei doveri fiduciari potrebbe dimostrarsi risolutiva per imporre degli obblighi generali di liceità, correttezza e trasparenza in capo ai titolari del trattamento⁵⁰, nonché per risolvere alcuni problemi e criticità con riferimento all'*enforcement* della normativa consumeristica.

⁴⁶ G. RESTA, *Pubblico, privato, collettivo nel sistema europeo di governo dei dati*, cit., p. 605 ss.

⁴⁷ Su cui si rinvia ancora a G. RESTA, *Pubblico, privato, collettivo nel sistema europeo di governo dei dati*, cit., pp. 615 ss.

⁴⁸ Di cui all'art. 82, GDPR.

⁴⁹ In argomento, K. MILLER, *Radical Proposal: Data Cooperatives Could Give Us More Power Over Our Data*, in *HAI-Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence*, 2021, disponibile su <https://hai.stanford.edu/news/radical-proposal-data-cooperatives-could-give-us-more-power-over-our-data>. Un esempio è rappresentato dalla società Lumeria, su cui F. BRAVO, *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, cit., p. 215 s.

⁵⁰ La proposta proviene da Autori come Jack Balkin e Woodrow Hartzog; tra i loro lavori, si rimanda in particolare a J.M. BALKIN, *Fixing Social Media's Grand Bargain*, in *Hoover WG on National Security, Technology, and the Law, Aegis Series Paper*, 2018, 1814, p. 11 ss. e da ultimo W. HARTZOG-N. RICHARDS, *Legislating Data Loyalty*, in *Notre Dame Law. Rev. Reflect.*, 2022, 97, p. 356 ss. *Contra*, si rinvia a L. KHAN-D. POZEN, *A Skeptical View of Information Fiduciaries*, in *Harv. Law Rev.*, 2019, 133, p. 497 ss.

In definitiva, il DGA cerca di delineare un modello economico alternativo a quello del capitalismo estrattivo. In questo contesto, preziose opportunità sembrano schiudersi specialmente con riferimento alle cooperative dei dati⁵¹. Questi enti, infatti, non soltanto potrebbero accelerare la transizione verso una gestione innovativa e condivisa, per il bene comune, delle “categorie speciali di dati”, come i dati sanitari, ma possono anche proporsi, in settori più marcatamente legati ai rapporti commerciali, come nel caso della portabilità dei dati, come un modello alternativo di impresa, rispetto alle grandi piattaforme digitali, ed attenuare le strutturali asimmetrie (economiche, contrattuali) tra consumatori e fornitori di servizi *online*⁵².

Appare apprezzabile il passaggio da una logica “difensiva” ad una di “apertura” rispetto alla circolazione dei dati⁵³. Tale cambiamento dovrebbe, tuttavia, essere suggellato a livello nazionale, attraverso l’implementazione di politiche adeguate, anche fiscali, che incentivino lo sviluppo degli enti cooperativi⁵⁴. Gli intermediari dei dati potrebbero effettivamente «rafforzare la capacità di agire degli interessati e, in particolare, il controllo dei singoli individui in merito ai dati che li riguardano»⁵⁵, agendo come strumenti di *empowerment* degli interessati e degli utenti della rete⁵⁶.

Le potenzialità applicative delle cooperative dei dati eccedono di gran lunga i casi di studio cui si è fatto cenno. In futuro, sarà interessante analizzare i rapporti tra intermediari ed utilizzatori dei dati, nonché tra intermediari e soggetti interessati; si tratta di uno studio che richiederà di coordinare GDPR, DGA e Data Act⁵⁷, ai fini di delineare una chiara e coerente *governance* dei dati⁵⁸. La nuova disciplina europea, infatti, aggiunge complessità al quadro normativo sul digitale, evidenziando i limiti del GDPR e del modello individuale del controllo sui propri dati personali, ed enfatizzando il ruolo dei soggetti collettivi.

A ben guardare, il DGA sembra corroborare l’idea per cui un trattamento dei

⁵¹ K. MILLER, *Radical Proposal: Data Cooperatives Could Give Us More Power Over Our Data*, cit., *passim*.

⁵² D. POLETTI, *Gli intermediari dei dati*, cit., p. 53. Può evidenziarsi, nei nuovi atti normativi dell’Unione, l’intento di realizzare, a livello europeo, un’ideale di giustizia distributiva e un maggiore impegno sociale. Alcune considerazioni di natura generale sul tema della giustizia sociale nel diritto europeo sono presenti in U. MATTEI, *Social Justice in European Contract Law: A Manifesto*, in *European Law Journal*, 2004, 10, p. 657.

⁵³ G. RESTA, *Pubblico, privato, collettivo nel sistema europeo di governo dei dati*, cit., p. 622.

⁵⁴ I.G. RESTA, *Pubblico, privato, collettivo nel sistema europeo di governo dei dati*, cit., p. 623; A. FINK, *Data Cooperative*, cit., p. 7.

⁵⁵ Considerando 30, DGA.

⁵⁶ Si rinvia ancora a D. POLETTI, *Gli intermediari dei dati*, cit., p. 47.

⁵⁷ Sul coordinamento tra tali atti normativi e il GDPR, si rinvia a P. DE HERT, *Post-GDPR Law-making in the Digital Data Society: Mimesis without Integration – Topological Understandings of Twisted Boundary Setting in EU Data Protection Law*, in D. CURTIN-M.V. CATANZARITI (a cura di), *Data at the boundaries of European law*, Oxford, 2023, p. 124.

⁵⁸ S. VILJOEN, *A Relational Theory of Data Governance*, in *Yale Law Journ.*, 2021, 131, p. 573 ss.

dati (personali, e non) lecito, corretto e trasparente (cfr. art. 5, lett. a), GDPR) è interesse sopraindividuale e colonna portante di una società democratica, al di là del diritto fondamentale, individuale, alla protezione dei dati stessi. Affinché il progetto del *neomutalismo digitale*, come immaginato dal legislatore europeo, si possa effettivamente realizzare, le imprese e gli attori istituzionali dovranno impegnarsi a sviluppare a pieno le potenzialità offerte dal DGA; ciò potrà avvenire soltanto attraverso un dialogo, interdisciplinare, sinergico e proficuo, tra mondo accademico, imprenditoriale e settore pubblico.